



COMUNE DI CAVEDINE

- PROVINCIA DI TRENTO -

Servizio Segreteria

e-mail: info@comune.cavedine.tn.it

tel. 0461 568518 int. 1 – fax 0461 569030

Orario di apertura al pubblico:

lun/mar/mer/gio: 8.30/12.00-13.30/17.00 – ven: 8.30/12.00

OGGETTO: Divieto di sparo e lancio di razzi e di fuochi artificiali o similari nel centro abitato e nelle località appartenenti al Comune di Cavedine.

ORDINANZA N. 42/2017

IL SINDACO

- **Considerato** che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo invernale, di effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l'uso spesso incontrollato da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie cittadine;
- **Ritenuto** che durante le festività natalizie, spesso sono i minori che usano, in modo incontrollato tali artifici senza l'adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti alla integrità fisica delle persone, degli animali e delle cose;
- **Considerato** che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli in libera vendita, contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche e termiche;
- **Ravvisato** il pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni termiche e lesioni gravi;
- **Considerato** pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o no, nel territorio comunale;
- **Atteso** che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e mantenere un'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, vale a dire la sicurezza e l'integrità fisica della popolazione nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e la coesione sociale;
- **Considerato** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e di terze persone;
- **Richiamandosi** alle competenze attribuite in materia del citato art. 57 del T.U.L.P.S. all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, e l'art. 101 del Regol. T.U.L.P.S.



Sede legale:

Via XXV Aprile, 26 – 38073 Cavedine (TN) – CF/PI: 00274540228

Cod Univoco Ufficio per FatturaPA : UFBCW6

tel. 0461 568518 - fax 0461 569030

pec: comune@pec.comune.cavedine.tn.it – sito: www.comune.cavedine.tn.it

- **Visto** il combinato disposto dell'art. 7 comma 1 lett. A) e dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 – Nuovo codice della Strada, al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- **Visti** gli artt. 650, 659, 703 del Codice Penale;
- **Vista** la Legge 24/07/2008 n. 125;
- **Vista** la Legge 15/07/2009 n. 94;
- **Vista** la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 5/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- **Visto** il TULLRROC approvato con DPR 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. in particolare l'articolo 31;

ORDINA

in occasione dei "Capodanni"
con decorrenza immediata fino a revoca
il divieto di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico
(fuochi d'artificio, petardi, botti, candele luminose, lanterne cinesi, ecc.),
nei centri abitati del Comune di Cavedine
ed in genere in luoghi frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive,
soprattutto in presenza di persone e animali

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento. L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta ai sensi della legge 689/1981 a tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
- L'inoservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 689/81 dell'importo pari al minimo di €. 50,00 ed al massimo di €. 300,00.

RACCOMANDA

Di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che si dovessero rinvenire;

Di non affidare ai bambini prodotti anche se non siano espressamente a loro vietati richiedano una perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un livello di pericolo anche se minimo.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 02.07.2010, n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
- I ricorsi a) e b) sono alternativi.

La presente ordinanza ammette efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo pretorio. Ogni precedente ordinanza in materia si intende revocata.

-

Copia della presente ordinanza viene divulgata mediante affissione agli albi comunali, nonché alla Stazione Carabinieri di Lasino, all'Ufficio di Polizia Locale, ai Custodi Forestali, al Corpo Forestale Provinciale che provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento e al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari stazione di Cavedine per opportuna conoscenza.

Cavedine, 28 dicembre 2017

Prot. n. M712/2017

IL SINDACO

Maria Ceschini

Maria Ceschini

